

competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da aprite di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

L'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati.

L'art. 14 quater della legge 3/12 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, non rivestendo più la qualità di imprenditore commerciale fallibile, né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa i.
professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012;

visti la documentazione allegata che il professionista ha valutato attendibile e completa;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità;

rilevato che allo stato, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 ter comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.



L'art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/12 appare introdurre un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque lo stipendio può essere appreso all'attivo anche oltre i limiti del quinto e di quelli regolati dal DPR n° 180/50 per il caso di cumulo fra cessione e pignoramento.

Ciò premesso, risulta che il reddito mensile **netto** da lavoro è pari, in media (da gennaio 2020 a maggio 2020) ad Euro 2.253,60.

La parte ricorrente, oltre alle spese di trasporto, deve far fronte, insieme alla moglie alla spese di mantenimento del proprio nucleo familiare che comprende una figlia minore, mentre la suocera, pur convivente, è autonoma finanziariamente, per un impegno mensile complessivo di Euro 1.850,00;

Alla luce di tali evidenze, considerata l'età della figlia minore e le spese necessarie al mantenimento, ritiene il Tribunale che il limite in questione (ossia la parte esclusa dalla liquidazione) vada fissato, allo stato, in Euro 1.850,00 netti mensili.

Ne consegue che, i redditi da lavoro oltre tale limite, faranno, quindi, parte dell'attivo di liquidazione.

Il limite mensile sopra fissato potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza dell'eventuale somma rimasta a disposizione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinqies* comma 2 lett. B L. n° 3/2012:

- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n° 3/2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);



- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

- è il giudice di questa procedura che "sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo" (art. 14-novies, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione;

rilevata che nulla osta a nominare liquidatore il medesimo professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di V _____) (CF _____)
L:

nomina liquidatore la dott.ssa _____ (_____);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione a ciascun bene immobile e bene mobile registrato di cui il debitore diverrà eventualmente proprietario (anche per quota) nel corso della procedura;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa al liquidatore termine al 31 ottobre 2020 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il



liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

dichiara che dal 26/5/2020 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 17/7/2020

Il Giudice

Gianmarco Calienno

www.unijuris.it

